

Oggetto: Relazione illustrativa del “Regolamento di attuazione ai sensi dell’art. 43 bis della novellata L.R. n. 16/2004”.

La legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 recante “Norme sul governo del territorio” costituisce, nella materia urbanistica, fonte giuridica di primaria importanza in Campania in uno al regolamento regionale n. 5/2011.

Dal 2004 al 2024 è mutato profondamente il contesto normativo, operativo e culturale di cui la legge regionale n. 16/2004 era espressione, per l’affermarsi di nuovi e condivisi paradigmi urbanistici tesi ad incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonché promuovendo la qualità urbana ed architettonica e, in particolare, la rigenerazione urbana e territoriale sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici esistenti, senza sprecare altra risorsa suolo.

In quest’ottica, al fine di semplificare i procedimenti di programmazione e pianificazione e procedere a una revisione normativa di adeguamento della L.R. n. 16/2004 alle leggi, sia statali sia regionali, *medio tempore* intervenute, il Consiglio Regionale ha approvato la Legge regionale 29 aprile 2024, n. 5, recante *“Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 recante Norme sul Governo del territorio”*.

Il nuovo testo normativo, in linea con la nuova funzione assegnata alla pianificazione territoriale e urbanistica, è incentrato sugli obiettivi della riduzione del consumo di suolo, della promozione della rigenerazione urbana e territoriale e sul contrasto dei fenomeni legati al cambiamento climatico e la difesa dai rischi.

Il presente “Regolamento di attuazione ai sensi dell’art. 43 bis della novellata L.R. n. 16/2004” ha, quindi, la finalità di semplificare e adeguare il regolamento regionale n. 5/2011 rispetto alle modifiche introdotte, in linea con gli orientamenti regionali e gli obiettivi della programmazione europea.

L’articolato si compone di **23 articoli**. In particolare:

L’art. 1 disciplina l’ambito di applicazione del Regolamento, come previsto dall’articolo 43 bis della L.R. n. 16/2004, e il regime transitorio degli strumenti di pianificazione e della strumentazione in itinere, rinviando agli articoli 44 e 45 della legge regionale.

L’art. 2 contiene prescrizioni in materia di sostenibilità ambientale e procedimenti di Valutazione ambientale strategica (VAS) e Valutazione di incidenza (VInCA), rinviando per quanto non espressamente previsto alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006.

L’Art. 3, in coerenza con le finalità e i principi della novellata legge regionale, tenendo in considerazione, quali obiettivi principali il contenimento del consumo di suolo, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione dei rischi naturali e antropici e l’incremento della biodiversità e della resilienza ecosistemica, individua i principi e le misure sistemiche a cui devono uniformarsi gli strumenti di pianificazione e urbanistici, anche con riferimento alle aree interessate da rischio bradisismico, sismico e vulcanico.

In questa direzione, l’art. 4 disciplina il funzionamento dell’Osservatorio sul consumo di suolo, sui cambiamenti climatici e sui rischi naturali e antropici, ai sensi dell’articolo 2 sexies della legge regionale n. 16/2004.

L’art. 5 contiene, poi, la definizione del concetto di “sostenibilità urbanistica”, intesa quale coerenza degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e urbanistica con

la struttura fisica, insediativa, ecologica, sociale e infrastrutturale del territorio, con l'obiettivo di contribuire a tutelare gli interessi fondamentali della collettività e assicurare l'elevata qualità della vita degli individui, alla cui determinazione concorrono, oltre a tutte le dotazioni territoriali e urbanistiche (tra cui le infrastrutture verdi, attrezzature, servizi ecosistemici erogati alla collettività), anche la qualità paesaggistica e architettonica, con particolare attenzione al carattere storico, culturale ed ecologico dei luoghi, quale valore identitario delle comunità locali.

Gli artt. 6 e 7 disciplinano il procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore e il supporto finanziario e tecnico della Regione, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 16/2004, attraverso l'erogazione di contributi ai Comuni che ne facciano richiesta per la redazione del PUC.

L'art. 8 disciplina, invece, i poteri sostitutivi della Regione nei confronti dei Comuni inadempienti, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 16/2004, precisando che presso la struttura amministrativa della Giunta Regionale competente in materia di governo del territorio è istituito l'elenco regionale dei Commissari *ad acta* per l'attuazione della medesima disposizione.

Gli artt. 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, il procedimento di variante dei piani territoriali, urbanistici e di settore e gli accordi di programma, previsti all'articolo 12 della legge regionale n. 16/2004, anche in variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

L'art. 11 riguarda, invece, il procedimento di adeguamento dei piani in assenza di variante.

L'art. 12 introduce il principio di partecipazione al procedimento di formazione dei piani e delle loro varianti, quale principio strutturale e continuativo nei processi di pianificazione e programmazione territoriale, assicurandone la piena attuazione.

L'art. 13 rappresenta un'applicazione del principio di cooperazione istituzionale previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 16/2004 e prevede la possibilità per l'amministrazione procedente, qualora ne ravvisi l'opportunità o il piano di livello superiore lo preveda, di definire accordi o intese con altre pubbliche amministrazioni competenti nel procedimento di piano o variante, secondo le disposizioni dell'articolo 15 della legge n. 241/90.

L'art. 14 disciplina e classifica i piani territoriali e urbanistici, secondo la loro dimensione spaziale, distinguendo tra: piani a scala regionale (PTR e ai piani settoriali); piani di area vasta (PTCP, PTM e piani settoriali) e piani a dimensione locale (PUC e piani di settore comunali), in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16/2004.

L'Art. 15 attiene alla perimetrazione del territorio urbanizzato e rurale, individuati sulla base delle definizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 bis della legge regionale n. 16/2004, precisando che, ai fini della individuazione del territorio rurale, concorrono, unitamente agli approfondimenti derivanti dalla cartografia degli usi agroforestali e dall'analisi a scala particellare, gli strati informativi e le classi del Data Base Cartografico della Regione Campania, individuati nell'Allegato B del presente regolamento.

Gli articoli successivi sono dedicati, in particolare, alla disciplina del territorio urbanizzato (art. 16) e rurale (art. 17).

L'art. 18 prevede, in caso di interventi caratterizzati da particolare complessità, la possibilità per il Comune di attivare, anche non contestualmente all'approvazione del PUC, uno o più Programmi Operativi, di cui agli articoli 33 bis, 33 ter della legge regionale n. 16/2004.

Gli artt. 19 e 20 disciplinano, invece, l'adozione e approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e il procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio (RUE), in conformità allo schema di cui all'Allegato C al presente regolamento.

L'art. 21 riguarda le procedure di attuazione perequativa, disponendo che gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale previsti dagli strumenti urbanistici comunali possono essere realizzati anche mediante comparti edificatori, come individuati dagli stessi, utilizzando tecniche di tipo perequativo, ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge regionale n. 16/2004.

Infine, gli artt. 22 e 23 sono dedicati al regime transitorio e all'abrogazione del precedente Regolamento di attuazione, n. 5 del 4 agosto 2011, che viene integralmente sostituito dal presente atto.

Al Regolamento di attuazione sono allegati, altresì, la perimetrazione di individuazione del territorio urbanizzato e rurale (Allegato B), lo schema di RUE (Allegato C) e le linee guida in materia di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (Allegato D), di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 112/1998, ai fini della pianificazione territoriale e urbanistica e della elaborazione dei piani strutturali urbanistici di cui all'art. 23 della L.R. n. 16/2004.